

## AGEVOLAZIONI

### ***Incentivi acquisto veicoli non inquinanti ed infrastrutture di ricarica***

di **Clara Pollet, Simone Dimitri**

Master di specializzazione

## IL CONTROLLO DI GESTIONE

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Il [D.P.C.M. 04.08.2022](#), pubblicato nella **GU n. 232 del 04.10.2022**, ha **ampliato per l'anno 2022** gli **incentivi destinati all'acquisto di veicoli ecologici**, apportando **modifiche al [D.P.C.M. 06.04.2022](#)**.

Quest'ultimo detta la disciplina degli **incentivi destinati a chi acquista**, anche in **locazione finanziaria**, nelle **annualità 2022, 2023 e 2024**, i **veicoli non inquinanti**, di seguito riepilogati:

**a) veicoli di categoria M1** nuovi di fabbrica omologati in una **classe non inferiore ad Euro 6**, con **emissioni comprese nella fascia 0-20 grammi (g)** di anidride carbonica (CO<sub>2</sub>) per chilometro (Km), con prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice **pari o inferiore a 35.000 euro Iva esclusa**, per cui spetta un **contributo di 3.000 euro** e di **ulteriori 2.000 euro se è contestualmente viene rottamato un veicolo omologato in una classe inferiore ad Euro 5** ([articolo 2, comma 1, lettera a\), D.P.C.M. 06.04.2022](#));

**b) veicoli di categoria M1** nuovi di fabbrica omologati in una **classe non inferiore ad Euro 6**, con **emissioni comprese nella fascia 21-60 grammi (g)** di anidride carbonica (CO<sub>2</sub>) per chilometro (Km), con prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice **pari o inferiore a 45.000 euro Iva esclusa**, per cui spetta un **contributo di 2.000 euro** e di **ulteriori 2.000 euro se è contestualmente rottamato un veicolo omologato in una classe inferiore ad Euro 5** ([articolo 2, comma 1, lettera b\), D.P.C.M. 06.04.2022](#));

**c) veicoli di categoria M1** nuovi di fabbrica omologati in una **classe non inferiore ad Euro 6**, con **emissioni comprese nella fascia 61-135 grammi (g)** di anidride carbonica (CO<sub>2</sub>) per chilometro (Km), con prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice **pari o inferiore a 35.000 euro Iva esclusa**, per cui spetta un **contributo di 2.000 euro** se è **contestualmente rottamato un veicolo omologato in una classe inferiore ad Euro 5**

([articolo 2, comma 1, lettera c\), D.P.C.M. 06.04.2022](#));

**d) veicoli di categoria L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7e, nuovi di fabbrica**, non oggetto di incentivazione ai sensi della successiva lettera e), omologati in una classe **non inferiore ad Euro 5**, a condizione che sia praticato dal venditore uno sconto pari ad almeno il 5 per cento del prezzo di acquisto, per cui spetta **un contributo del 40 per cento del medesimo prezzo d'acquisto**, fino ad un **massimo di 2.500 euro**, se è **contestualmente rottamato un veicolo di categoria euro 0, 1, 2, o 3** ovvero un veicolo che sia stato oggetto di ritargatura obbligatoria ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 02.02.2011;

**e) veicoli elettrici nuovi di fabbrica delle categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e e L7e** per cui è riconosciuto un **contributo pari al 30 per cento del prezzo di acquisto**, fino a un **massimo di 3.000 euro**. Il contributo di cui al primo periodo è pari al **40 per cento del prezzo di acquisto**, fino a un **massimo di 4.000 euro**, nel caso sia consegnato per la **rottamazione un veicolo di categoria euro 0, 1, 2 o 3** di cui si è proprietari o intestatari da almeno dodici mesi ovvero di cui sia intestatario o proprietario, da almeno dodici mesi, un familiare convivente;

**f) veicoli commerciali di categoria N1 e N2**, nuovi di fabbrica, ad alimentazione **esclusivamente elettrica**, con **contestuale rottamazione di un veicolo omologato in una classe inferiore ad Euro 4**, per cui è riconosciuto un **contributo di:**

1. **4.000 euro** per i **veicoli N1 fino a 1,5 tonnellate**;
2. **6.000 euro** per i **veicoli N1 superiori a 1,5 tonnellate e fino a 3,5 tonnellate**;
3. **12.000 euro** per i **veicoli N2 superiori a 3,5 tonnellate fino a 7 tonnellate**;
4. **14.000 euro** per i **veicoli N2 superiori a 7 tonnellate e fino a 12 tonnellate**.

I contributi di cui alla lettera f) sono concessi **in favore di piccole e medie imprese**, ivi **comprese le persone giuridiche, esercenti attività di trasporto di cose in conto proprio o in conto terzi**.

A tal fine, sarà necessaria un'**apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio** relativa al possesso dei **requisiti di PMI**, nonché una dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa all'esercizio di attività di trasporto di cose in conto proprio o in conto terzi ([circolare Mise 16.05.2022](#)).

Il citato [D.P.C.M. 04.08.2022](#) ha **previsto l'innalzamento, per l'anno 2022, del contributo per l'acquisto dei veicoli non inquinanti previsti dalle lettere a) e b)**: tali incentivi sono **innalzati del 50 per cento nel caso in cui l'acquirente abbia un indicatore della situazione economica equivalente (Isee) inferiore a 30.000 euro**. Il contributo aggiuntivo è **concesso ad un solo soggetto per nucleo familiare**.

Esclusivamente **per l'anno 2022**, per l'acquisto di **infrastrutture** di potenza standard per la **ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica da parte di utenti domestici**, viene inoltre **introdotto un contributo pari all'80 per cento del prezzo di acquisto e posa in opera, nel limite**

**massimo di 1.500 euro per persona fisica richiedente. Il limite di spesa è innalzato ad 8.000 euro in caso di posa in opera sulle parti comuni degli edifici condominiali di cui agli [articoli 1117](#) e [1117-bis cod. civ.](#)**

I contributi di cui lettere a) e b), sono concessi **anche alle persone giuridiche se i veicoli acquistati sono impiegati in *car sharing* con finalità commerciali** e se tale impiego, nonché la proprietà in capo al soggetto beneficiario del contributo, siano **mantenute per almeno ventiquattro mesi**.

Tali incentivi sono concessi, altresì, **nel limite del 50 per cento**, alle persone giuridiche che impiegano i veicoli acquistati in **attività di autonoleggio con finalità commerciali**, diverse dalle precedenti, purché tale impiego, nonché la proprietà in capo al soggetto beneficiario del contributo, siano **mantenuti per almeno dodici mesi**.

Si ricorda infine che per il riconoscimento dei contributi in argomento, sia in favore delle persone fisiche sia in favore delle persone giuridiche, il **veicolo consegnato per la rottamazione deve essere intestato da almeno dodici mesi al soggetto intestatario del nuovo veicolo** o ad uno dei **familiari conviventi** alla data di acquisto del medesimo veicolo, ovvero, in caso di locazione finanziaria del veicolo nuovo, deve essere intestato, da almeno dodici mesi, al soggetto utilizzatore del suddetto veicolo o a uno dei predetti familiari.